

Comune di Striano - Autore:DE ROSA ANGELA

Proprietà della eMail:

Data di Consegna 14/04/22 17:19:37

Tipo posta-certificata

Mittente annunziatacordasco@cgn.legalmail.it

Autore gipaciello

Oggetto POSTA CERTIFICATA: verbale n. 6 parere costituzione fondo risorse decentrate 2022

Testo

verbale n. 6

Allegati:

6-Parerecostituzionefondorisorsedecentrate2022_1_.pdf.p7m 

originalMessage.eml

Smistamento/Altri destinatari interni

SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI



Comune di Striano



c.1978_0005700/2022

Prt.G.0005700/2022 - E - 15/04/2022 08:40:34

Smistamento: SETTORE_SERVIZI_FINANZIARI

	COMUNE DI STRIANO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI Via Sarno n. 1
	TEL. 081/8276202 - FAX 081/8276103 C F 01226000634
	Sito web: www.comune.striano.na.it PEC: protocollo@pec.striano.gov.it

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE

n.6 del 14/04/2022

-

**PARERE SULLA DETERMINAZIONE AD
OGGETTO "Costituzione del fondo risorse
decentrate per l'anno 2022 Ccnl – Funzioni
Locali del 21 maggio 2018."**

L'ORGANO DI REVISIONE
Il Revisore unico

Annunziata Cordasco

PARERE SULLA DETERMINAZIONE AD OGGETTO "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 Ccnl – Funzioni Locali del 21 maggio 2018."

Il Revisore dei conti Annunziata Cordasco, *nominato con Delibera Comunale n. 44 del 28 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge*, ai sensi dell'art. 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:

Vista la richiesta, pervenuta dalla Responsabile del Servizio Finanziario, prot.5539 del 12/04/2022, con allegata determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 Ccnl – Funzioni Locali del 21 maggio 2018.";

Visti:

- L' art. 23 del D.LGS N. 75/2017;
- il d.LGS N. 75/2017;
- il D.L. N. 34/2019 ed il particolare l'art. 33 comma 2;
- il D.lgs n. 118/2011 e s.m.i;

Esaminata la proposta summenzionata, vista la documentazione prodotta unitamente agli allegati;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016". Dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio.

Considerato che :

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236 L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016.

- il comma 7 dell'art. 67 del CCNL – Funzioni Locali del 21.05.2018, ai sensi del quale la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.
- il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione dei fondi del salario accessorio anni successivi e, pertanto, anche per l'anno 2022.

Verificato che:

- il fondo dell'anno 2016 pari a complessivi € 187.982,46 (comprensivi della retribuzione di posizione e risultato delle P.O. per un importo di € 47.951,68) e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 7.956,78), è di € 140.030,78.
- il CCNL 2016-2018 ha previsto specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate, e in particolare:
 1. art. 67, comma 2, lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
 2. art. 67, comma 2, lett. b): differenza tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 3. art. 67, comma 2, lett. c):- parte stabile e art. 67 comma 3, lett. d) – parte variabile: incremento pari alla R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio nell'anno 2019 (extra tetto).

Verificato che per effetto dell'applicazione dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, si ricava l'incremento di € 7.285,72, escluso dal limite (extra tetto), così specificato:

- incremento ex art. 67, comma 2, lett. a) € 3.660,80;
- incremento ex art. 67, comma 2, lett. b) € 3.624,92;

Rilevato Che :

con la epigrafata determinazione è stato correttamente costituito (nella sua parte stabile e nella sua parte variabile), ai sensi della legge vigente e dei contratti nazionale ed aziendale vigenti, il Fondo risorse decentrate 2022:

il Fondo risorse decentrate 2022:

- rispetta l'art. 67 del CCNL 2016/2018, di disciplina della sua costituzione, nonché il Contratto Decentrato Integrativo (CDI) 2019/2021, stipulato il 26/02/2019;
- rispetta il plafond massimo del 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017;
- risulta coerente e conforme con il bilancio comunale, con la legge, con i regolamenti e con i contratti nazionale e decentrato;

Visto:

le disposizioni dei CCNL 2016/2018 ed il CDI 2019/2021;

Visti: il Bilancio ed il PEG 2022/2024;

Visti: il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n.75/2017; il Regolamento di contabilità armonizzata ed il Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi;

Tutto ciò visto, il presente Organo

esprime

parere favorevole sulla determinazione avente ad oggetto "Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 Ccnl - Funzioni Locali del 21 maggio 2018."

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore unico

Annunziata Cordasco